

## CONVENZIONE

tra la Società **LEONARDO MEDICINA LAVORO E PREVENZIONE S.R.L.** e **7° CPIA ANNA MARIA LORENZETTO** per l'espletamento dell'offerta di Medicina del Lavoro per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il giorno **18** del mese di **Dicembre** dell'anno **2023**

TRA

- la Società **LEONARDO MEDICINA LAVORO E PREVENZIONE srl.**, con sede in Corso della Repubblica N°165 - 00049 Velletri (RM), CF N° 11831201006, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore, Sig.Mario Melucci, per brevità di seguito denominata "Leonardo MDL",

E

- l'Istituto **7° CPIA ANNA MARIA LORENZETTO** , con sede in VIA SINGEN, 46 – 00071 POMEZIA, per brevità di seguito denominata "il Cliente",

si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La "Leonardo MDL" si obbliga, nei confronti del "Cliente" che accetta, alla fornitura complessiva di servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. avvalendosi prestazioni professionali specifiche di Medici con Essa convenzionati;

### ART. 2 - CONTENUTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione è disciplinato dall'art.41 D.Lgs 81/2008 e comporta le seguenti prestazioni:

- A. Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- B. Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti A) e B), comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "Medico Competente", i cui oneri si intendono a carico del datore di lavoro alle tariffe di cui all'allegato "A" al presente accordo-convenzione di cui è parte integrante e che il "Cliente" dichiara di aver visionato ed accettato con la sottoscrizione del presente atto.

### ART.3 –PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente garantisce inoltre, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 81/08, le seguenti prestazioni:

- A. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- B. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs.81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- C. Istituisce e aggiorna cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella verrà consegnata in formato digitale (con opportuna password di sicurezza) e/o cartaceo (in busta chiusa e sigillata) alla Azienda datrice di lavoro e custodito dalla stessa in luogo concordato con il medico competente il tempo strettamente necessario per l'esecuzione e la trascrizione dei relativi risultati;
- D. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio, va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- E. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;
- F. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- G. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione-protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- H. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- I. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

#### **ART.4 - COMUNICAZIONE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza, la "Leonardo MDL" comunicherà al "Cliente", ai fini del conferimento dell'incarico di Medico Competente, il nominativo dei sanitari che effettueranno le prestazioni e che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 38 del D.Lgs.N. 81/2008.

Il "Cliente" s'impegna a nominare il medico indicato quale proprio Medico Competente per la durata di cui all'art. 10 della presente convenzione.

La "Leonardo MDA" potrà procedere alla sostituzione del Medico Competente indicato ove lo stesso, per fatti sopravvenuti o per insindacabili giudizio della "Leonardo MDA", non possa più fornire le prestazioni di cui alla presente convenzione, dandone formale avviso al "Cliente" e indicando nel contempo il nominativo di altro Medico che sarà nominato Medico Competente.

#### **ART.5 - MEDICO COMPETENTE E COLLABORATORI**

Il Medico Competente svolge le attività oggetto della presente convenzione senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e nelle ore concordate con il "Cliente".

Il Medico Competente può avvalersi della collaborazione di altri medici, per gli accertamenti che si rendessero necessari, per l' idoneità del lavoratore. Eventuali accertamenti specialistici finalizzati all'idoneità lavorativa, verranno comunicati al datore di lavoro.

#### **ART.6 - COMUNICAZIONE ESITO DEGLI ACCERTAMENTI**

Il Medico Competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, formula un giudizio sull'idoneità totale, parziale o temporanea del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni e ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore stesso.

A conclusione del ciclo di visite per ciascun lavoratore il Medico Competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso , nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. . La cartella sanitaria è

conservata nel rispetto delle disposizioni di cui al premenzionato D.Lgs N.196 presso la sede del “Cliente” che ne assume la custodia e la responsabilità e si impegna a metterla a disposizione degli organi di controllo competenti.

#### **ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Al fine di consentire una corretta pianificazione delle proprie attività per rispettare gli impegni professionali di ciascuno, la “Leonardo MDL” ed il “Cliente” concordano date ed orari di effettuazione delle prestazioni con un anticipo minimo di dieci giorni lavorativi tramite conferma scritta o via e-mail.

Il “Cliente” potrà richiedere la variazione delle date ed orari già programmati dandone un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi , scritto o via e-mail.

Le nuove date richieste dal “Cliente” verranno accettate e confermate ,in forma scritta , sempre che ciò non pregiudichi gli impegni già assunti dalla “Leonardo MDL” con altri Clienti nel qual caso la “Leonardo MDL” concorderà con il “Cliente” le prime date possibili disponibili.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il “Cliente” sarà comunque tenuto al pagamento, previa emissione di regolare fattura, del Diritto di Impegno della Giornata di cui all'allegato “A” al presente accordo, oltre alle eventuali spese sostenute.

La “Leonardo MDL” si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di variare le date in precedenza concordate, dandone un preavviso scritto di cinque giorni o tramite e-mail.

#### **ART.8 – IMPEGNI DEL “CLIENTE”**

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione Il “Cliente” mette a disposizione del personale delegato dalla “Leonardo MDL” idonei locali che siano conformi alle norme vigenti , con particolare riferimento all’effettuazione di visite mediche, e si impegna ad organizzare l’afflusso dei lavoratori.

Il “Cliente” assicura il costante ed integrale rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il “Cliente” si impegna a comunicare tempestivamente alla “Leonardo MDA” e al Medico Competente qualsiasi variazione a carico del proprio personale dipendente (assunzioni, dimissioni, licenziamenti, altro).

## **ART.9 – CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI**

Per le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione il “Cliente” si obbliga a versare alla “Leonardo MDL” i relativi corrispettivi alle condizioni economiche riportate nell’allegato “A” alla presente convenzione di cui è parte integrante e che il “Cliente” dichiara di aver visionato ed accettato con la sottoscrizione.

Il pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture con le modalità previste allegato “A”.

In caso di ritardi di pagamento la “Leonardo MDL” addebiterà al “Cliente” interessi di mora nella misura del prime rate maggiorato di 3 punti, oltre eventuali spese, senza necessità di formale di costituzione in mora.

In caso di mancato pagamento di fatture scadute la “Leonardo MDL “ si riserva la facoltà di interrompere l’erogazione delle prestazioni in qualsiasi momento e fino al completo saldo delle stesse.

## **ART.10 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

La presente convenzione ha validità di **anni due** a partire dalla data di sottoscrizione. Essa potrà tuttavia essere disdetta, con preavviso di 90 giorni a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo posta certificata, da ciascuno dei contraenti qualora essi siano a ciò indotti da motivate ragioni.

La “Leonardo MDL” avrà in ogni caso diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data di efficacia del recesso.

## **ART.11 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente convenzione si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della presente convenzioni avranno efficacia e potranno essere formalizzate esclusivamente in forma scritta .

## **ART.12 - ELEZIONE DOMICILIO**

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

Per ogni controversia le parti concordano che è competente il Foro di Velletri, salvo diversi accordi.

## ART.13 - REGIME FISCALE


Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrare ai fini IVA ai sensi del DPR\_26.10.1972 n° 633 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione, che viene redatta in duplice originale, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

### ALLEGATI:

A) Listino delle prestazioni

LEONARDO MEDICINA DEL LAVORO E PREVENZIONE SRL  
L'AMMINISTRATORE - Sig. Mario Melucci



Letto, confermato

---

IL CLIENTE

Velletri,

---

Lì